

## V

(Atti adottati, a decorrere dal 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom)

## ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

## REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2009 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2009

**che abroga il regolamento (CE) n. 1859/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la posizione comune 2007/734/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan <sup>(1)</sup>, quale modificata e prorogata dalla posizione comune 2008/843/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan <sup>(3)</sup>, vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione nell'Uzbekistan di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e la fornitura di taluni finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dell'Uzbekistan o da usare nel territorio di tale paese.

- (2) Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha concluso che le misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan contemplate dalla posizione comune 2007/734/PESC, quale modificata e prorogata dalla posizione comune 2008/843/PESC, non dovrebbero essere prorogate oltre la data di scadenza del 13 novembre 2009.

- (3) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1859/2005 con effetto dalla scadenza delle misure restrittive di cui alla posizione comune 2007/734/PESC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1859/2005 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2009.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. ERLANDSSON

<sup>(1)</sup> GU L 295 del 14.11.2007, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GU L 299 del 16.11.2005, pag. 23.